

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE  
Provincia di Verona



## Variante n.1 al Piano degli Interventi

---

### Relazione illustrativa e Variante

ottobre 2020

Sindaco Lucio Buzzi	
Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata ed Ecologia Renzo Fratton	
Progettista Roberto Raimondi	

## INDICE

Parte 1. - Relazione illustrativa	3
1.1. Lo stato della pianificazione nel Comune di Povegliano Veronese	3
1.2. Obiettivi e passaggi operativi della Variante al PRG PI	3
1.3. Compatibilità con il Piano di Assetto del Territorio	4
1.4. Consumo di suolo e conseguenze sul dimensionamento	4
1.5. Valutazioni	4
1.5.1. V.Inc.A.	4
1.5.2. Valutazione di Compatibilità Idraulica	4
1.6. Elementi tecnico normativi	5
Parte 2. - Variante	6

## Parte 1. - Relazione illustrativa

### 1.1. Lo stato della pianificazione nel Comune di Povegliano Veronese

Il Comune di Povegliano Veronese (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R.V. n. 193 del 24/01/1990.

Successivamente:

- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2981 del 25.9.2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata, con proposta di modifica ai sensi dell'art. 46, della legge regionale del Veneto n. 61/1985, la variante parziale al P.R.G. ai sensi degli artt. 42 e 49, della legge regionale del Veneto n. 61/1985 e smi., relativa a zone residenziali, produttive, viabilità e servizi;
- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2686 del 23.9.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata definitivamente la variante parziale al P.R.G. - ai sensi dell'art. 46 della legge regionale del Veneto n. 61/1985, e smi., a seguito delle controdeduzioni alle proposte di modifica deliberate dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 48 del 10.12.2007, esecutivo ai sensi di legge.

Il Comune è altresì dotato di Piano di Assetto del Territorio, che il Consiglio Comunale del Comune di Povegliano Veronese ha adottato con deliberazione n. 15 del 20/04/2016, successivamente approvato con Conferenza di Servizi decisoria con la Provincia di Verona il giorno 07.06.2018.

Con Delibera del Presidente della Provincia di Verona n. 77 in data 09.08.2018 è stata ratificata l'approvazione disposta dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 07.06.2018; di conseguenza, ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 11/04 e succ. modifiche, il PAT è diventato efficace in data 09.09.2018<sup>1</sup>

Conseguentemente, per effetto dell'art. 48, comma 5 bis, della LR 11/2004 il vigente PRG, per le parti conformi al PAT, ha acquistato valore ed efficacia di Piano degli Interventi, configurando un documento qui nominato, convenzionalmente "P.R.G.-P.I."

Il Comune ha quindi avviato l'elaborazione del "Primo Piano degli Interventi", con la presentazione al Consiglio Comunale del Documento previsto al comma 1 dell'Art.18 della L.R.11/2004 e intraprendendo un percorso finalizzato alla partecipazione dei cittadini e degli operatori economici al processo di elaborazione del Piano.

### 1.2. Obiettivi e passaggi operativi della Variante al P.R.G. - P.I.

Obiettivo della presente Variante al P.R.G.-P.I. è l'introduzione di una limitata modifica nelle Norme Tecniche vigenti.

La variante ha origine da una sollecitazione del Comitato Coldiretti del comune di Povegliano, giunto tramite la presidenza della Federazione Provinciale Coldiretti di Verona.

In particolare, si segnala una criticità al punto 6) "Annessi rustici, allevamenti zootecnico-industriali ed altri insediamenti produttivi agricoli" dell'art. 50 delle Norme di attuazione del PRG, che, come ricordato, con l'approvazione del PAT (e limitatamente alle parti con esso compatibili) è divenuto "Piano degli Interventi" .

Il testo della norma, tuttora in vigore, stabilisce al terzo alinea che:

<sup>1</sup> quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 88 del 24.08.2018.

***I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi debbono distare almeno 50 m. dai confini di proprietà. Detti fabbricati debbono distare altresì 500 m. se trattasi di allevamento per suini, 300 m. per avicunicoli e 200 m. per bovini dai limiti delle zone territoriali A, B, C, D e F.***

Tale distanza minima costituisce una limitazione rispetto a quanto stabilito dalla normativa regionale, che rende difficoltosa e spesso impossibile la realizzazione di nuovi fabbricati o l'ampliamento di altri con criteri, tecnologie e impianti moderni, qualora la ditta non sia proprietaria di appezzamenti di ampia superficie e con idonea conformazione.

Concordando con quanto argomentato, considerato che:

- la mancata cancellazione/modifica di tale norma, in occasione della Variante al PRG adottata nel 2004 (e approvata nel 2007/2008), è verosimilmente da imputarsi ad un errore materiale;
- le limitazioni generate dalla norma incidono in modo significativo sulle possibilità di sviluppo di alcune aziende agricole e pertanto è opportuno modificare rapidamente una norma inutile e dannosa;

si procede ad una specifica variante alle Norme Tecniche, che anticipa una più sistematica revisione della disciplina delle zona agricola, che verrà effettuata con il Primo Piano degli Interventi.

### 1.3. Compatibilità con il Piano di Assetto del Territorio

I contenuti della presente variante non contrastano con quanto definito dal Piano.

### 1.4. Consumo di suolo e conseguenze sul dimensionamento

La variante non comporta consumo di suolo.

La variante non comporta un incremento del carico insediativo né produce un conseguente fabbisogno di standard.

### 1.5. Valutazioni

#### **1.5.1. V.Inc.A.**

Considerato che la Variante interessa esclusivamente una norma sulle distanze di alcuni manufatto dai confini di proprietà, la V.Inc.A. non risulta necessaria. Il caso di "non necessità" è riconducibile al tipo b23 riconosciuto al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR 1400 /2017:

*23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.*

Alla presente Variante è allegata dichiarazione di non necessità di procedere con V.Inc.A., nonché la specifica Relazione Tecnica prevista per il caso b23 sopra richiamato.

#### **1.5.2. Valutazione di Compatibilità Idraulica**

L'assetto idraulico del territorio non viene modificato dalla presente Variante.

Si può quindi concludere che la variante al P.I. non produce trasformazioni potenzialmente significative sul regime idraulico, tali da richiedere una valutazione di compatibilità ai sensi della D.G.R.V. n. 2948 del 6/10/2009.

Alla variante è allegata asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

### 1.6. Elementi tecnico normativi

I contenuti della variante sono esclusivamente normativi e in particolare consistono in una modifica al paragrafo 50.6 dell'Art.50 delle Norme Tecniche del "P.R.G.-P.I."

## Parte 2. - Variante

Di seguito, è illustrata la modifica alle Norme Tecniche. Il testo della normativa oggetto di modifica è richiamato in estratto con testo *corsivo* distinguendo:

- in ~~colore rosso e carattere barrato~~ le parti cancellate,
- in colore rosso e carattere sottolineato le parti aggiunte.

Il terzo alinea del paragrafo 50.6 “Annessi rustici, allevamenti zootecnico-industriali ed altri insediamenti produttivi agricoli” è così modificato:

**50.6 “Annessi rustici, allevamenti zootecnico-industriali ed altri insediamenti produttivi agricoli”**

.....  
.....

*I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi debbono distare ~~almeno 50 m. dai confini di proprietà. Detti fabbricati debbono distare altresì~~ 500 m. se trattasi di allevamento per suini, 300 m. per avicunicoli e 200 m. per bovini dai limiti delle zone territoriali A, B, C, D e F.*

.....  
.....